

Fallimento, esercizio provvisorio dell'impresa e determinazione del compenso al consulente del lavoro

Cassazione civile, sez. I, 12 maggio 2016, numero 97 81. Presidente Nappi. Relatore Magda Cristiano.

Fallimento - Esercizio provvisorio - Nomina di consulente del lavoro - Determinazione del compenso - Applicazione della tariffa professionale - Esclusione - Tariffe giudiziale per la liquidazione degli onorari spettanti ai coadiutori - D.M. 30 maggio 2002, art. 10

L'opera svolta dal consulente del lavoro nominato allo scopo di provvedere agli adempimenti connessi alla gestione dell'azienda dichiarata fallita durante il periodo di esercizio provvisorio (nella specie per il tempo strettamente necessario alla ricerca di un affittuario) dovrà essere retribuita non facendo riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori (Cass. nn. 10143/2011, 1568/2005); nella specie, in particolare, all'art. 10 del D.M. 30 maggio 2002, che per la perizia o la CTU in materia di accertamento di retribuzioni o contributi previdenziali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro prevede un onorario variabile da Euro 145,12 ad Euro 582,05 per ciascuna posizione lavorativa.

(Massima a cura di Redazione IL CASO.it - Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma, con decreto (impropriamente denominato ordinanza) del 16.4.010, ha respinto il reclamo L. Fall., ex art. 26 proposto dal rag. B.N. contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento della E.D.A. s.p.a. gli aveva liquidato il compenso professionale per l'attività di consulente del lavoro svolta in favore della procedura.

Il tribunale ha premesso che il provvedimento con il quale il G.D. aveva autorizzato il curatore ad avvalersi dell'opera di un consulente del lavoro era nullo, in quanto non indicava nè l'oggetto, nè la durata dell'incarico; ha tuttavia rilevato che, poichè la prestazione era stata resa, il compenso andava comunque riconosciuto, e che, versandosi in fattispecie equiparabile a quella dell'arricchimento senza causa, doveva essere determinato non sulla base delle tariffe professionali, ma in via equitativa e poteva essere riconosciuto nella misura già liquidata, che appariva congrua tenuto conto delle prestazioni eseguite dal reclamante.

Il decreto è stato impugnato da B.N. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. Fall., art. 32, comma 2, contesta che il provvedimento di nomina del G.D.

potesse ritenersi nullo per la sua genericità. Rileva che l'autorizzazione data dal giudice al curatore "alla nomina di esperto lavorista" era stesa in calce all'istanza con la quale l'organo di gestione della procedura aveva fatto presente che, poichè era stato disposto l'esercizio provvisorio dell'azienda della EDA, si rendeva necessaria l'opera di un consulente del lavoro per provvedere ai complessi adempimenti (predisposizione buste paga, rapporti con enti previdenziali ecc.) connessi alla gestione dei numerosi dipendenti della società per il periodo strettamente occorrente alla ricerca di un affittuario e che pertanto la natura, l'oggetto e la durata dell'incarico dovevano ritenersi individuati per relationem.

Il motivo è fondato.

Va escluso, in primo luogo, che possa ritenersi nullo, per genericità, il provvedimento del G.D. che autorizza il curatore, ai sensi della L. Fall., art. 32, comma 2, alla nomina di un coadiutore.

L'attività del coadiutore esula infatti dalla mera consulenza tecnica e si sostanzia, piuttosto, in una funzione integrativa, di collaborazione e di assistenza del curatore (Cass. n. 1568/05), che deve pertanto necessariamente intendersi riferita a tutti i compiti che quest'ultimo è chiamato a svolgere nella determinata materia per la quale è autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'ausiliario. Il tribunale, inoltre, ha ommesso di considerare che nella specie il provvedimento autorizzativo del giudice delegato accoglieva una specifica istanza del curatore: nel provvedimento, pertanto, l'oggetto e la durata dell'incarico conferito al coadiutore risultavano chiaramente individuati per relationem, ovvero con riguardo al contenuto dell'istanza, nella quale si specificava che la collaborazione di un consulente del lavoro si rendeva necessaria per tutti gli adempimenti connessi alla gestione del personale durante il periodo di esercizio provvisorio dell'azienda della fallita.

Il tribunale ha dunque palesemente errato nel ritenere che il compenso spettante al reclamante dovesse essere liquidato in via equitativa, a titolo di indebito arricchimento.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato ed il procedimento rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Va tuttavia precisato che il giudice del rinvio, nel valutare se il ricorrente abbia o meno percepito un compenso adeguato al lavoro svolto, non dovrà far riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori (Cass. nn. 10143/011, 1568/05): nella specie, in particolare, al D.M. 30 maggio 2002, art. 10 che per la perizia o la ctu in materia di accertamento di retribuzioni o contributi previdenziali... "e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro" prevede un onorario variabile da Euro 145,12 ad Euro 582,05 per ciascuna posizione lavorativa.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016.